



# ASSICURAZIONE POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA

Fascicolo Informativo

Contratto di assicurazione per i danni all'opera da errori costruttivi, per i proprietari

Il presente Fascicolo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**ITALIANA**  
assicurazioni  
GRUPPO REALE MUTUA

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**

---

# ASSICURAZIONE POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA

## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

**Nota informativa Ed. 06/2014.  
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)**

**ITALIANA**  
 **assicurazioni**



## **A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

- a) **Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua**
- b) **Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia**
- c) **Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)  
E-mail: [benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it)**
- d) **Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.**

### **2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA**

**(dati relativi all'ultimo bilancio approvato)**

**Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 394 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 354 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 217%, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.**

## **B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

La informiamo che su [www.italiana.it](http://www.italiana.it) è **disponibile un'Area Riservata** che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

**Tacito rinnovo del contratto:** Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.

### **3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**

La polizza "Postuma Decennale Indennitaria" contiene garanzie per tutelare l'Assicurato, tramite l'attivazione della Sezione I "Danni alle cose" di polizza, dai danni materiali e diretti che può subire l'opera descritta in polizza a seguito di un evento di cui sia responsabile l'Appaltatore ai sensi dell'Art. 1669 del Codice Civile, nei primi dieci anni successivi all'ultimazione della stessa.

Il prodotto Postuma Decennale Indennitaria contiene inoltre garanzie per tenere indenne l'Assicurato, tramite l'attivazione della Sezione II "Responsabilità civile verso terzi", per i danni involontariamente cagionati a terzi in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I di polizza.

La copertura assicurativa è articolata in due Sezioni:

- **la Sezione I** – "Danni alle cose", a sua volta suddivisa in Partite;
- **la Sezione II** – "Responsabilità civile verso terzi" **la cui attivazione è opzionale** e che può quindi essere acquistata o meno, a seconda delle esigenze del Contraente.

Il Contraente potrà inoltre decidere, nell'ambito della Sezione I Danni alle cose, se acquistare o meno determinate garanzie aggiuntive, indicate in Condizioni Particolari.

**Saranno operanti solo le Sezioni, le Partite e le Condizioni Particolari acquistate ed esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.**

**Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.**

## SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

La **Sezione I – Danni alle cose** assicura in garanzia diretta, vale a dire a prescindere da eventuali accertamenti di responsabilità, i danni materiali e diretti che può subire l'opera assicurata, nei primi dieci anni successivi all'ultimazione della stessa, purché derivanti da vizio del suolo o difetto di costruzione o errore di progettazione. Questa Sezione è suddivisa in sei partite:

- **Partita 1. Opera**

L'indennizzo dei danni materiali e diretti all'opera assicurata causati da rovina totale dell'opera; gravi difetti di parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata; certo ed attuale pericolo di rovina dell'Opera o di parti di essa; rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, **solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.**

- **Partita 2. Involucro**

L'indennizzo dei danni materiali e diretti all'involucro dell'Opera assicurata che provochino il distacco totale o parziale del medesimo, una fessurazione passante diffusa, tale da compromettere la tenuta all'aria ed all'acqua del medesimo.

- **Partita 3. Impermeabilizzazione delle coperture**

L'indennizzo dei danni materiali e diretti all'elemento di tenuta all'acqua delle coperture.

- **Partita 4. Pavimentazioni e Rivestimenti interni**

L'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti interni, dovuti a distacco o rottura degli stessi.

- **Partita 5. Intonaci e rivestimenti esterni**

L'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco totale o parziale degli intonaci perimetrali o dei rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati.

- **Partita 6. Spese di demolizione e sgombero**

Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti della somma assicurata.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere e acquistare una o più tra le seguenti garanzie indicate in Condizioni Particolari:

A) Spese di ricerca, demolizione e ripristino;

B) Spese di allestimento e smobilitazione del cantiere.

**AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti Artt.: 2 "Delimitazione dell'assicurazione", 12 "Limite di indennizzo", 16 "Efficacia della garanzia", 18 "Delimitazione dell'assicurazione".**

**Si evidenziano altresì le delimitazioni regolamentate nell'Art. 7 "Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio".**

**AVVERTENZA: le garanzie prevedono che siano applicati, a seconda dei casi, scoperti, franchigie, nonché limiti di indennizzo, per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa. In proposito si vedano le somme assicurate ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza o riportati nell'allegato integrativo Mod. 54056.**

## SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La **Sezione II – Responsabilità civile verso terzi** tiene indenne l'Assicurato, **nel limite dei massimali convenuti** per la Sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose **in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I di polizza.**



**AVVERTENZA:** le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti Artt.: 14 "Delimitazione dell'assicurazione", 16 "Effetto e durata della garanzia", 17 "Efficacia della garanzia", 18 "Delimitazione dell'assicurazione".

**AVVERTENZA:** la garanzia prevede che siano applicati, a seconda dei casi, scoperti, franchigie e massimali. In proposito si vedano i massimali indicati nella scheda di polizza o riportati nell'allegato integrativo Mod. 54056.

**Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:**

	A	B	C
Entità del danno	= € 750	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	= € 200	€ 300	€ 600
Limite di indennizzo	= € 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Esempio A : il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

**ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)**

**Qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, per la valutazione dell'entità del danno, fermo restando il disposto dell'Art. 8 delle Condizioni contrattuali "Procedura per la valutazione del danno", troverà applicazione la cosiddetta "regola proporzionale", richiamata nell'Art. 4 "Valore delle cose assicurate e Determinazione dei danni indennizzabili" e all'Art. 5 "Deroga alla Proporzionale" delle Condizioni Generali di assicurazione.**

**4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ**

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, esposte sulla scheda di polizza, incluse le dichiarazioni esposte nel questionario Mod. TEC52186.

**AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile e come regolamentato nel primo comma dell'Art. 20 "Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato".**

**5. AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**

**Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile e dell'Art. 20 "Dichiarazioni inesatte o reticenze – Aggravamento del rischio - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato", deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o, in genere, di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.**

**Esempio di aggravamento del rischio:**

Una polizza Postuma decennale Risarcitoria assicura un fabbricato residenziale a più piani.

Successivamente all'ultimazione dei lavori e all'attivazione della garanzia di polizza, il Contraente o l'Assicurato

---

decide di cambiare la destinazione d'uso del fabbricato.

Dal momento che la nuova destinazione d'uso potrebbe comportare un importante aumento dei carichi e delle sollecitazioni sulle strutture dell'immobile, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società.

## **6. PREMI**

**Il premio, salva diversa pattuizione, è un premio unico, NON frazionabile, per l'intera durata della copertura assicurativa.**

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).

## **7. RIVALSE**

**AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro, qualora quest'ultimo sia un soggetto diverso dal Contraente e dall'Assicurato.**

## **8. DIRITTO DI RECESSO**

**Il prodotto "Postuma decennale Indennitaria" prevede la facoltà di recesso a seguito di sinistro. Per i dettagli si veda l'Art. 24 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Contrattuali.**

## **9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

**Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.**

## **10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Ai sensi dell'Art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

## **11. REGIME FISCALE**

Aliquota applicabile al contratto: 21,25%

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.



## **C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

**AVVERTENZA** - Le condizioni contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni Contrattuali.

**I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nell'Art. 19 "Denuncia dei sinistri – Obblighi in caso di sinistro".**

### **13. RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "**Benvenuti in Italiana**" Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano, **Numero Verde 800-101313** (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, **e-mail: benvenutitaliana@italiana.it**.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS – Servizio tutela degli utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet **www.ivass.it**, sezione "Per il consumatore", oppure inoltrando reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

#### **Commissione di Garanzia dell'Assicurato**

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione dei propri Assicurati un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni/fondazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Sono assimilati alle persone fisiche i condominii.

**Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.**

**Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet [www.italiana.it](http://www.italiana.it).**

#### **Mediazione**

Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **14. ARBITRATO**

**AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**

---

## GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

### **APPALTATORE**

Il soggetto che assume l'obbligo dell'esecuzione delle opere.

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **CERTIFICATO DI AGIBILITÀ**

Documento relativo ad un fabbricato, che viene rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicata l'Opera stessa, al fine di dichiararne l'uso secondo destinazione in merito a sicurezza e conformità statica, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essa installati.

### **CLAUSOLA DI POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE DI POLIZZA**

Accordo tra le Parti che posticipa e condiziona l'attivazione della polizza al verificarsi di determinate condizioni contrattuali e che regola il frazionamento e pagamento del premio, le caratteristiche del controllo tecnico e gli obblighi del Contraente nei confronti del controllore tecnico.

### **COLLAUDO**

Tutti gli atti, le procedure, e le prove necessarie a determinare l'accettazione dell'intera opera da parte del Committente, ovvero l'utilizzo dell'opera secondo la sua destinazione d'uso.

### **COMMITTENTE**

Il soggetto per il quale viene eseguita l'opera assicurata.

### **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

### **CONTROLLORE TECNICO**

L'organismo di Tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo le norme UNI EN 17020 che opera ai sensi delle norme UNI 10721, nonché sulla base dei requisiti minimi stabiliti nella clausola di posticipo dell'attivazione delle garanzie di polizza.

### **COPERTURA**

Unità tecnologica caratterizzata da un sistema orizzontale o sub-orizzontale o inclinato destinato alla protezione degli spazi sottostanti da agenti esterni meteorologici o altro, e classificata come segue:

- **copertura continua:** costituita dall'insieme di elementi e strati funzionali ed elementi complementari come definiti da norme UNI, in cui l'elemento di tenuta, necessariamente presente, assicura la tenuta all'acqua indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura (a titolo esemplificativo il tetto piano con membrana bituminosa, PVC, poliolefine).
- **copertura discontinua:** costituita dall'insieme di elementi e strati funzionali ed elementi complementari come definiti da norme UNI, in cui l'elemento di tenuta, necessariamente presente, assicura la tenuta all'acqua solo per valori della pendenza della superficie di copertura maggiore di un minimo, prevalentemente in funzione del materiale impiegato (a titolo esemplificativo il tetto a falde costituito da tegole, pannelli sandwich).

### **ELEMENTO DI TENUTA ALL'ACQUA**

Elemento avente la funzione di conferire alla copertura una prefissata impermeabilità all'acqua (meteorica o altro) resistendo alle sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche, indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.





## **FRANCHIGIA**

L'importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro e che rimane a carico dell'Assicurato.

## **GRAVI DIFETTI**

Gli eventi che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità.

## **INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## **INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI**

Gli strati di intonaco e i rivestimenti di qualsiasi genere posati sulla superficie esterna dell'involucro e/o dei parapetti, compresi i sistemi di rivestimento/isolamento a "cappotto", inclusi i sistemi di rivestimento collegati alla superficie esterna dell'involucro e/o dei parapetti attraverso una sottostruttura di supporto quali le facciate ventilate.

## **INVOLUCRO**

Chiusura verticale/tamponamenti esterni dell'Opera escluse le parti a diretto contatto con il terreno, i fissi e gli infissi, i serramenti a nastro, gli intonaci e rivestimenti esterni ed ogni altro sistema privo di parete in muratura o calcestruzzo caratterizzato da elementi di chiusura trasparenti od opachi fissati alla struttura dell'Opera o ad una struttura secondaria di supporto specifica, quali le facciate continue e strutturali.

## **OPERA**

Il complesso delle costruzioni edili oggetto dell'esecuzione dei lavori - compresi impianti al servizio delle stesse e relative opere di urbanizzazione.

## **PARTI DELL'OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA**

Le parti strutturali dell'opera oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile.

## **PARTI DELL'OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA**

Le opere di completamento e finitura dell'opera non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni - incluse quelle industriali - complete dei relativi massetti di sottofondo, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

## **PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI**

Le pavimentazioni - incluse quelle industriali - complete dei relativi massetti di sottofondo, le pavimentazioni galleggianti ed i rivestimenti delle pareti, realizzate all'interno dell'opera.

## **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

## **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

## **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

## **SCHEDA TECNICA**

La scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo e di risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.

---

## SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

## SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. in qualità di Società assicuratrice.

**Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il rappresentante legale**

Andrea Bertalot





---

# ASSICURAZIONE POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello TEC52181 - Ed. 06/2014

### DISCIPLINA DEL CONTRATTO

**La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello TEC52181/FI, contenente le Condizioni Contrattuali modello TEC52181 e la Nota Informativa modello TEC52181/NI comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello TEC52180 riportante le somme assicurate.**

**Con la firma della scheda di polizza modello TEC52180 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello TEC52181/FI.**

### GARANZIE

**Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alle Sezioni:**

- Sezione I – Danni alle cose
- Sezione II – Responsabilità civile verso terzi

**Diventano operanti, per le somme indicate, le garanzie espressamente richiamate nella scheda di polizza modello TEC52180.**

**ITALIANA**  
 assicurazioni



---

DEFINIZIONI	Pag.	4
SEZIONE I – DANNI ALLE COSE	Pag.	6
SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	Pag.	11
NORME COMUNI PER ENTRAMBE LE SEZIONI	Pag.	12
CONDIZIONI PARTICOLARI	Pag.	15



## DEFINIZIONI

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

### **APPALTATORE**

Il soggetto che assume l'obbligo dell'esecuzione delle opere.

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **CERTIFICATO DI AGIBILITÀ**

Documento relativo ad un fabbricato, che viene rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicata l'Opera stessa, al fine di dichiararne l'uso secondo destinazione in merito a sicurezza e conformità statica, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essa installati.

### **CLAUSOLA DI POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE DI POLIZZA**

Accordo tra le Parti che posticipa e condiziona l'attivazione della polizza al verificarsi di determinate condizioni contrattuali e che regola il frazionamento e pagamento del premio, le caratteristiche del controllo tecnico e gli obblighi del Contraente nei confronti del controllore tecnico.

### **COLLAUDO**

Tutti gli atti, le procedure, e le prove necessarie a determinare l'accettazione dell'intera opera da parte del Committente, ovvero l'utilizzo dell'opera secondo la sua destinazione d'uso.

### **COMMITTENTE**

Il soggetto per il quale viene eseguita l'opera assicurata.

### **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

### **CONTROLLORE TECNICO**

L'organismo di Tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo le norme UNI EN 17020 che opera ai sensi delle norme UNI 10721, nonché sulla base dei requisiti minimi stabiliti nella clausola di posticipo dell'attivazione delle garanzie di polizza.

### **COPERTURA**

Unità tecnologica caratterizzata da un sistema orizzontale o sub-orizzontale o inclinato destinato alla protezione degli spazi sottostanti da agenti esterni meteorologici o altro, e classificata come segue:

- **copertura continua:** costituita dall'insieme di elementi e strati funzionali ed elementi complementari come definiti da norme UNI, in cui l'elemento di tenuta, necessariamente presente, assicura la tenuta all'acqua indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura (a titolo esemplificativo il tetto piano con membrana bituminosa, PVC, poliolefine);
- **copertura discontinua:** costituita dall'insieme di elementi e strati funzionali ed elementi complementari come definiti da norme UNI, in cui l'elemento di tenuta, necessariamente presente, assicura la tenuta all'acqua solo per valori della pendenza della superficie di copertura maggiore di un minimo, prevalentemente in funzione del materiale impiegato (a titolo esemplificativo il tetto a falde costituito da tegole, pannelli sandwich).

### **ELEMENTO DI TENUTA ALL'ACQUA**

Elemento avente la funzione di conferire alla copertura una prefissata impermeabilità all'acqua (meteorica o altro) resistendo alle sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche, indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.

### **FRANCHIGIA**

L'importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro e che rimane a carico dell'Assicurato.

### **GRAVI DIFETTI**

Gli eventi che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità.

### **INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI**

Gli strati di intonaco e i rivestimenti di qualsiasi genere posati sulla superficie esterna dell'involucro e/o dei parapetti, compresi i sistemi di rivestimento/isolamento a "cappotto", inclusi i sistemi di rivestimento collegati alla superficie esterna

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

dell'involucro e/o dei parapetti attraverso una sottostruttura di supporto quali le facciate ventilate.

#### **INVOLUCRO**

Chiusura verticale/tamponamenti esterni dell'Opera escluse le parti a diretto contatto con il terreno, i fissi e gli infissi, i serramenti a nastro, gli intonaci e rivestimenti esterni ed ogni altro sistema privo di parete in muratura o calcestruzzo caratterizzato da elementi di chiusura trasparenti od opachi fissati alla struttura dell'Opera o ad una struttura secondaria di supporto specifica, quali le facciate continue e strutturali.

#### **OPERA**

Il complesso delle costruzioni edili oggetto dell'esecuzione dei lavori - compresi impianti al servizio delle stesse e relative opere di urbanizzazione.

#### **PARTI DELL'OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA**

Le parti strutturali dell'opera oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile.

#### **PARTI DELL'OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA**

Le opere di completamento e finitura dell'opera non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni - incluse quelle industriali - complete dei relativi massetti di sottofondo - manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

#### **PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI**

Le pavimentazioni - incluse quelle industriali - complete dei relativi massetti di sottofondo, le pavimentazioni galleggianti ed i rivestimenti delle pareti, realizzate all'interno dell'Opera.

#### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

#### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

#### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

#### **SCHEDA TECNICA**

La scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo e di risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.

#### **SCOPERTO**

La quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

#### **SOCIETA'**

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. in qualità di Società assicuratrice.





## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

#### ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati all'Opera assicurata da vizio del suolo o difetto di costruzione o errore di progettazione.

#### L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

##### Partita 1 – Opera:

il rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei danni materiali e diretti causati all'opera da uno dei seguenti eventi:

- a) rovina totale dell'opera;
- b) gravi difetti di parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;
- c) certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o di parti di essa;
- d) rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, **solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.**

#### Estensioni di Garanzia

##### Partita 2 – Involucro

Se la Partita 2 è espressamente richiamata nella Scheda Tecnica, la copertura assicurativa viene estesa all'indennizzo, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei danni materiali e diretti all'Involucro che provochino:

1. distacco totale o parziale dell'involucro;
2. fessurazione passante diffusa tale da comprometterne la tenuta all'aria ed all'acqua.

L'indennizzo consiste, **nell'ambito del limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica per la Partita 2 – Involucro**, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese tutte quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di altre parti

dell'Opera eventualmente coinvolte e danneggiate, inclusi fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti esterni.

##### Partita 3 – Impermeabilizzazione delle coperture

Se la Partita 3 è espressamente richiamata nella Scheda Tecnica, la copertura assicurativa viene estesa all'indennizzo, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei danni materiali e diretti all'elemento di tenuta delle coperture - continue e discontinue - nonché ad altre parti dell'Opera eventualmente coinvolte e danneggiate dalla mancata tenuta all'acqua delle stesse - verificatisi e denunciati a partire dal 2° (secondo) anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art. 16 e fino al 10° (decimo) anno compreso.

**L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 3 - Impermeabilizzazione delle coperture, nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione dell'elemento di tenuta e degli altri elementi della stratigrafia impermeabile danneggiati, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino degli altri elementi e strati funzionali che compongono la stratigrafia di copertura, secondo quanto stabilito all'Art. 4 con l'applicazione della seguente tabella di degrado:**

- **per danni accaduti dal sesto al settimo anno compresi: 20%**
- **per danni accaduti dall'ottavo al nono anno compresi: 35%**
- **per danni accaduti nel decimo anno: 50%.**

##### Partita 4 – Pavimentazioni e Rivestimenti interni

Se la Partita 4 è espressamente richiamata nella Scheda Tecnica, la copertura assicurativa viene estesa all'indennizzo, **per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti**, dei danni materiali e diretti alle Pavimentazioni e Rivestimenti interni - nonché ad altre parti dell'Opera eventualmente coinvolte e danneggiate - dovuti a loro distacco o rottura, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.16 e fino al 10° anno compreso.

**L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 4 – Pavimentazioni e rivestimenti interni, nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di altre parti dell'Opera, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 con l'applicazione della seguente tabella di degrado:**

- **Per danni accaduti dal sesto al settimo anno compresi: 15%**
- **Per danni accaduti dall'ottavo al nono anno compresi: 30%**
- **Per danni accaduti nel decimo anno: 40%**

#### **Partita 5 – Intonaci e Rivestimenti esterni**

Se la Partita 5 è espressamente richiamata nella Scheda Tecnica, la copertura assicurativa viene estesa all'indennizzo, **per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti**, dei danni materiali e diretti degli Intonaci e rivestimenti esterni - nonché ad altre parti dell'Opera eventualmente coinvolte e danneggiate - dovuti a loro distacco parziale o totale dal supporto sul quale sono applicati, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.16 e fino al 10° anno compreso.

**L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 5 – Intonaci e rivestimenti esterni, nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Opera, secondo quanto stabilito dall'Art.4 con l'applicazione della seguente tabella di degrado:**

- **Per danni accaduti dal sesto al settimo anno compresi: 20%**
- **Per danni accaduti dall'ottavo al nono anno compresi: 35%**
- **Per danni accaduti nel decimo anno: 50%**

#### **Partita 6 – Spese di demolizione e sgombero**

Se la Partita 6 è espressamente richiamata nella Scheda Tecnica, la copertura assicurativa viene

estesa - **entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica** e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile - all'indennizzo delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui dell'opera assicurata a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1 e delle Estensioni di garanzia attivate, nonché al rimborso dello smaltimento di tali residui.

Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. LGS. N. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni, sono indennizzabili, **entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, sino alla concorrenza massima di un sublimite pari al 10% dell'importo assicurato alla partita stessa.**

#### **ART. 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

**La Società non indennizza:**

- a) i vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione;**
- b) I danni derivanti da normale assestamento;**
- c) i danni derivanti da funghi e parassiti;**
- d) i danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore, condensa e muffa;**
- e) i danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo;**
- f) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i danni conseguenti a mancata o insufficiente o errata manutenzione;**
- g) i danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;**
- h) I danni derivanti da difetti, anche gravi, che non compromettono in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera;**
- i) i danni alle parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, salvo**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- siano conseguenti a danni indennizzabili come previsto all'Art. 1 – Part. 1 – Opera - e fermo quanto stabilito alle Partite 2 – 3 – 4 – 5, se rese operanti;
- j) **le spese di ricerca e demolizione, salvo sia attivata la Condizione Particolare A;**
- k) **le spese di allestimento e smobilitazione cantiere, salvo sia attivata la Condizione Particolare B;**
- l) **I danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che questi non derivino da eventi assicurati; da fulmine, caduta di aerei;**
- m) **i danni verificatisi in occasione di fenomeni naturali, quali ad esempio, alluvione, inondazione, allagamento, fulmine, grandine, trombe d'aria, uragano ed altri eventi simili, terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni ed altri fenomeni vulcanici e naturali; frana, smottamento o cedimento del terreno, con origine esterna all'area di fondazione dell'edificio;**
- n) **relativamente alla Partita 2 – Involucro – sono comunque esclusi i danni causati da infiltrazione d'acqua attraverso le linee di contatto tra infissi/serramenti a nastro e murature;**
- o) **relativamente alla Partita 3 – Impermeabilizzazioni delle coperture – sono comunque esclusi i danni causati da:**
- 1) difetti progettuali o esecutivi del sistema di raccolta e convogliamento delle acque a valle dell'elemento di tenuta;**
  - 2) acqua, umidità o condensa presente o formatasi nella stratigrafia di copertura al di sotto dell'elemento di tenuta.**

### **ART. 3 - SOMMA ASSICURATA - ASSICURAZIONE PARZIALE**

La somma assicurata deve corrispondere:

- a) per la Partita 1 - Opera e 2 - Involucro, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Opera escludendo il solo valore dell'area ed oneri di urbanizzazione;
- b) per la Partita 3 - Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture (elemento di tenuta all'acqua ed altri elementi che compongono la stratigrafia di copertura a

- protezione della struttura portante) comprensivo di materiali e costi di manodopera;
- c) per la Partita 4 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e rivestimenti interni comprensivo di materiali e costi di manodopera;
  - d) per la Partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e rivestimenti esterni comprensivo di materiali e costi di manodopera.

**Se al momento del sinistro la somma assicurata per ciascuna partita - rivalutata secondo quanto previsto dall'Art. 11 - Indicizzazione, risulta inferiore a quanto disposto nei precedenti punti da a) a d), la Società risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata per ciascuna Partita ed il relativo costo di integrale ricostruzione di cui all'Art. 4 punto a), ferma restando la piena applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza.**

### **ART. 4 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI**

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita separatamente per ogni singola partita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo di ciascuna partita;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate delle Partite colpite dal sinistro e di altre parti dell'Opera eventualmente coinvolte e danneggiate;
- c) relativamente alle Partite 3 - Impermeabilizzazione delle coperture, 4 - Pavimentazioni e rivestimenti interni e 5 - Intonaci e rivestimenti esterni - oggetto di sinistro, applicando la percentuale di normale degrado dovuta a vetustà, stato di conservazione e modo d'uso, previste alle rispettive Partite, per i sinistri accaduti dal 6° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 10° anno compreso;
- d) stimando le eventuali spese di cui alle Condizioni Particolari A – Spese di ricerca, demolizione e ripristino - e B - Spese di allestimento e

smobilitazione del cantiere - se operanti;  
e) stimando il valore ricavabile dai residui.

**L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b) con l'applicazione della percentuale di degrado di cui al punto c), eventualmente integrato da quanto previsto al punto d) e diminuito dell'importo della stima di cui al punto e), nonché dello scoperto e della franchigia minima previsti nella Scheda Tecnica per le singole partite.**

**Resta ferma l'applicazione dei limiti di indennizzo previsti nella Scheda Tecnica per le singole partite e quanto stabilito all'Art. 12 "Limite di indennizzo".**

#### **ART. 5 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

Non si applicherà la regola proporzionale di cui all'ultimo comma dell'Art. 3 – Somma assicurata - Assicurazione parziale, se la somma assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall'Art. 11 - Indicizzazione, risulterà insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.

#### **ART. 6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

**Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati nella Scheda Tecnica, a fronte di una quietanza, redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.**

**L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'Opera, o di parti di essa, al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso.**

A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 2 anni dalla data del sinistro, la Società provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell'Art. 4 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

#### **ART. 7 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO**

**I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'Art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare un danno non sono comunque indennizzabili, salvo quanto previsto alle Condizioni Particolari A e B, se operanti.**

#### **ART. 8 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

#### **ART. 9 - MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 19;

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 4;

e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **ART. 10 - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'ASSICURATO**

**In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che**

**l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.**

#### **ART. 11 - INDICIZZAZIONE**

Ai soli fini dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 3 "Somma assicurata - Assicurazione parziale" e all'Art. 5 "Deroga alla proporzionale" delle Condizioni contrattuali le somme assicurate previste nella Scheda Tecnica, si intendono adeguate, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza, secondo gli indici ISTAT relativi al costo di costruzione dei fabbricati, con il massimo del 5%.

#### **ART. 12 - LIMITE DI INDENNIZZO**

**Le somme assicurate per ciascuna partita resa operante nella Scheda Tecnica, senza la rivalutazione prevista all'Art. 11 "Indicizzazione" costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato, per uno o più sinistri e per l'intera durata del contratto, salvo eventuali riduzioni definite con specifici limiti di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica.**

## **SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

### **ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società tiene indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – **ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza** – per danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione I.

### **ART.14 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

**Non sono considerati terzi:**

- a) Il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti di cui al punto a).**
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.**

**L'assicurazione non comprende:**

- d) I danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta;**

- e) i danni conseguenti a difetto di costruzione alle parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, salvo quanto previsto alla garanzia prestata dalle Partite 2 – 3 – 4 – 5 della precedente Sezione I, se rese operanti.**

### **ART.15 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né di spese di giustizia penale.**

**Il Contraente o l'Assicurato è responsabile per ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati e ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.**

## **NORME COMUNI PER ENTRAMBE LE SEZIONI**

### **ART. 16 - EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA**

La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica.

La garanzia ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui è avvenuto il pagamento dell'intero premio e in nessun caso prima della data risultante dal certificato di collaudo con esito positivo dell'Opera o dal certificato di ultimazione dei lavori o, in alternativa, dalla data risultante dal certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

Relativamente alle partite 3, 4 e 5, se operanti, la garanzia è efficace a partire dal 2° (secondo) anno successivo alla data di effetto della garanzia.

La polizza non è operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data di effetto. Dopo tale termine l'obbligo della Società cessa.

### **ART. 17 - EFFICACIA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- a) che l'opera sia stata realizzata secondo la migliore tecnica costruttiva, rispettando le prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali utilizzati;
- b) in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- c) che l'opera stessa e le cose assicurate nelle estensioni di garanzia siano usate e destinate secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza;
- d) che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di Legge;
- e) che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza):
  1. il collaudo - con esito positivo e senza riserve - o il certificato di accettazione dell'Opera sottoscritti dal Committente, il certificato di ultimazione lavori e il certificato di agibilità

rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;  
2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico.

### **ART. 18 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

La Società non indennizza o risarcisce:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'Opera assicurata, i danni da mancato lucro, i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture di servizi nonché le perdite dei prodotti ed ogni altra specie di danno indiretto o consequenziale; le perdite di valore dell'Opera;
- b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- d) i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- e) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati e che superino i limiti previsti dalla normativa di progetto;
- f) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'Opera, realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;
- g) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne all'Opera assicurata, successive alla costruzione dello stesso;
- h) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualsiasi causa originato, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

**La Società non indennizza inoltre:**

- i) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione, impiego, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;**
- l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;**
- m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.**

**ART. 19 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente o l'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- b) darne avviso per iscritto all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro i 10 giorni successivi all'accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa;
- c) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate ed i residui del sinistro per eventuali controlli fino al termine della perizia (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore

delle opere distrutte, danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre opere assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conto, fatture, gli eventuali atti giudiziari e le prove o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

**Il Contraente o l'Assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno o ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto all'indennizzo. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.**

**ART. 20 - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO**

**La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.**

Ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, Il Contraente o l'Assicurato, venuto a conoscenza di ogni aggravamento o, in genere, di ogni variazione del rischio, o, comunque, di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

**ART. 21 – LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI**

Se al tempo del sinistro esistono altra o altre



assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

#### **ART. 22 - MODIFICAZIONE E TRASFORMAZIONI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE**

Nel caso di fusione della società Contraente o assicurata, la polizza continua nei confronti della società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con il Contraente e nei confronti dell'Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la polizza continua nei confronti dell'Assicurato sino alla scadenza: tutti gli obblighi previsti in polizza a carico del Contraente devono, se consenziente l'Assicurato, considerarsi a carico di quest'ultimo.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro 15 giorni alla Società.

#### **ART. 23 - PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO**

Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in polizza.

#### **ART. 24 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Avvenuto un sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato

altrimenti definito, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni.

Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.

#### **ART. 25 - ONERI FISCALI**

**Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.**

#### **ART. 26 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ.**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### **ART. 27 - FORO COMPETENTE**

Foro competente è quello individuato ai sensi della normativa vigente.

#### **ART. 28 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

**(operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda Tecnica)**

### **A) SPESE DI RICERCA, DEMOLIZIONE E RIPRISTINO**

Entro il limite di indennizzo specificatamente definito nella Scheda Tecnica e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile), la Società indennizza:

- a) le spese necessarie per la ricerca del danno;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il successivo ripristino di parti dell'opera non danneggiate né difettose al fine di riparare o sostituire le porzioni danneggiate o difettose a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

### **B) SPESE DI ALLESTIMENTO E SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE**

Entro il limite di indennizzo specificatamente definito nella Scheda Tecnica e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile), la Società indennizza le spese necessariamente sostenute per organizzare, allestire, gestire e smobilitare il cantiere - compresi recinzioni, impalcature, ponteggi o sistemi/mezzi alternativi alle stesse nonché altre opere provvisorie ovvero l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi - finalizzate alle attività di riparazione/ricostruzione conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Nel caso in cui il cantiere venga utilizzato anche per lavori di costruzione e/o riparazione diversi da quanto relativo al danno liquidabile a termini di polizza, tali spese sono ripartite in base alla proporzione dei relativi importi.

Mod. TEC52181/FI

**ITALIANA**  
assicurazioni

Per la tutela dell'**attività lavorativa**



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)

Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851

Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

[www.italiana.it](http://www.italiana.it)

GRUPPO REALE MUTUA